

## ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO

(art. 26 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

**L'ATER di Belluno (C.F. e P.IVA 00092050251)** con sede legale in Belluno, alla via B.Castellani 2 (d'ora innanzi anche "Ater") in persona del Direttore, dott. Alberto Pinto, nato a Belluno il 03/03/1964;

E

il **Comune di \_\_\_\_\_**, con sede municipale in via \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi anche il "Comune"),  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*  
\_\_\_\_\_;

d'ora innanzi anche, congiuntamente, le "Parti" o i "Contitolari" e, disgiuntamente la "Parte" o il "Contitolare")

### PREMESSO

- a)** che l'art. 3 comma 1 lett. f) della Legge regionale n. 39/2017 della Regione Veneto (d'ora innanzi "Legge regionale") dispone che sono di competenza del Comune, fra le altre, le procedure di selezione per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- b)** che l'art. 3 comma 2 della Legge regionale dispone che il Comune può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale competente per territorio gli adempimenti connessi all'assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- c)** che avuto riguardo a quanto esposto all'immediatamente precedente punto b), Comune e Ater hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto il servizio, erogato da Ater in favore del Comune, relativo all'attività di bandizione, all'istruttoria delle eventuali domande e alla redazione delle graduatorie (d'ora innanzi anche "Servizio"), secondo le modalità indicate all'interno della Convenzione;
- d)** che, più precisamente, il Servizio prevede che Ater si occupi della bandizione dei concorsi per l'assegnazione d'alloggio di ERP, istruttoria delle eventuali domande e predisposizione delle relative graduatorie; la pubblicazione delle graduatorie verrà effettuata dal comune interessato;
- e)** che l'art. 24 comma 6 della Legge regionale dispone che *"per l'espletamento delle procedure di assegnazione degli alloggi, nonché al fine di costituire un archivio*

*informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, i comuni e le ATER si avvalgono di una procedura informatica predisposta dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera e)."*

- f)** che in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 24 e 49 della Legge regionale, la Regione Veneto ha predisposto una piattaforma informatica (d'ora innanzi anche "Piattaforma") di cui Ater e Comune devono avvalersi per il perseguimento delle finalità di cui alla premessa sub d) che precede;
- g)** che l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Legge regionale, oltre che dalla Convenzione, comporta l'obbligo, in capo ad Ater e al Comune, di effettuare attività di trattamento aventi ad oggetto i dati personali di quanti partecipino ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di quanti risultino assegnatari degli alloggi medesimi e dei componenti dei loro nuclei familiari (d'ora innanzi anche gli "Interessati");
- h)** che l'art. 26, punto 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento") prevede che "allorchè due o più titolari del trattamento stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14";
- i)** che l'art. 26, punto 2, del Regolamento prevede che, "l'accordo di contitolarità riflette adeguatamente i ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione degli interessati";
- j)** che avuto riguardo delle concrete modalità di erogazione del Servizio, della comunanza delle finalità e dei mezzi del trattamento (la Piattaforma) e alla diretta interazione di Ater con gli assegnatari per le finalità di gestione degli alloggi, le Parti effettuano trattamenti di dati personali in regime di contitolarità;
- k)** che le Parti si impegnano sin d'ora a trattare i dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità, riservatezza ed esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente accordo, ai sensi dell'art. 5, punto 1 del Regolamento, del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (d.lgs. 101/18) ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Tutto ciò premesso e considerato le Parti

## CONVENGONO

Quanto segue

### Art. 1 – Oggetto, Premesse e Definizioni

1.1 Con il presente accordo (di seguito "Accordo") le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR e D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (d.lgs. 101/18) ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

1.2 La Contitolarità di cui al presente Accordo è riferita al trattamento dei dati personali svolto nell'ambito della Convenzione, sia con modalità analogiche che con strumenti informatizzati.

1.3 Con il presente Accordo sono inoltre stabiliti gli obblighi delle Parti in merito all'esercizio dei diritti degli Interessati.

1.4 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

1.5 Ai fini del presente Accordo si considerano:

**a) "Dato personale"**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**b) "Trattamento dei dati personali"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**d) "Titolare del trattamento" o "Titolare"**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i

mezzi del trattamento di dati personali;

**e) "Responsabile del trattamento" o "Responsabile"**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

**f) "Incaricato al trattamento" o "Incaricato"**: la persona fisica incaricata a compiere operazioni di trattamento e che riceve istruzioni dal Titolare e/o dal Responsabile;

**g) "Responsabile della protezione dei dati" o "DPO"**: il soggetto, disciplinato dagli artt. 37 e seguenti del GDPR, che svolge funzioni consultive, formative e le altre funzioni ivi previste; tale soggetto è figura diverso dal Responsabile del trattamento dei dati e non deve essere confuso con tale figura;

**g) "Destinatario"**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

**h) "Informativa"**: l'insieme delle informazioni che il Titolare e/o l'eventuale Responsabile rendono all'Interessato ai sensi degli artt. 13 e/o 14 GDPR;

**i) "Consenso dell'interessato"**: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

Per ogni ulteriore definizione, si fa riferimento al GDPR e al D.Lgs. 196/2003 così come emendato dal D.Lgs. n.101/2018 (d'ora innanzi anche il "Codice della Privacy").

## **Art. 2 – Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento**

2.1. Per l'erogazione delle prestazioni oggetto della Convenzione, verranno raccolti e trattati dati personali degli Interessati, inclusi i dati rientranti nelle categorie particolari di dati, laddove necessari ed indispensabili al perseguimento degli obblighi imposti dalla legge o dalla Convenzione.

2.2. Le Parti perseguono le finalità indicate dalla Legge regionale.

2.3. La base giuridica del trattamento dei dati personali degli Interessati è rappresentata dalla Legge regionale, dalla normativa nazionale in materia di locazioni e dalle relative disposizioni di attuazione.

2.4. Il rapporto di contitolarità avrà ad oggetto le seguenti tipologie di dati:

dati anagrafici identificativi;

dati di contatto;

dati relativi allo stato di salute;

dati relativi alla situazione patrimoniale.

2.5. Le categorie di interessati a cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento sono i seguenti: richiedenti / assegnatari degli alloggi e componenti dei loro nuclei familiari ed eventuali ospiti temporanei dell'alloggio assegnato.

### **Art. 3 – Ripartizione dei ruoli e dei compiti**

3.1. Ogni Contitolare si assume, per la parte di propria competenza, l'onere di trattare i dati personali secondo le norme vigenti, le modalità di conservazione e le disposizioni inerenti agli incidenti di sicurezza informatica e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici conformi ai requisiti tecnico-organizzativi vigenti, nonché tramite proprio personale, debitamente informato e istruito ex art. 32 del Regolamento, condividendo percorsi formativi comuni o estendendo linee guida, disciplinari interni e policy di condotta.

3.2. Rispetto ai dati trattati nell'ambito della Convenzione, ciascun Contitolare individua il personale Autorizzato al trattamento dei dati personali, impartendo le necessarie istruzioni per un corretto adempimento delle disposizioni alla luce della normativa applicabile.

3.3. Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale interessato sulle modalità organizzative, sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione cartacea, sull'utilizzo degli strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi informativi.

3.4. I Contitolari si impegnano inoltre a:

a) mettere a disposizione degli interessati il contenuto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 26, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 mediante deposito presso le rispettive sedi;

b) censire, ognuna nel proprio registro dei trattamenti, se previsto, i trattamenti di dati personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;

c) effettuare – laddove necessario – una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), relativamente al trattamento oggetto del presente accordo, ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. L'eventuale consultazione preventiva dell'autorità di controllo e la trasmissione dei dati necessari alla medesima sarà effettuata previo accordo tra le parti.

d) informare senza ritardo l'altra parte, anche attraverso i rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati personali (di seguito "RPD"), di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto della Convenzione, nonché in caso di reclamo o esercizio del diritto dei diritti ex artt. 15 e segg. GDPR;

e) condividere vicendevolmente e senza indugio, anche per il tramite dei rispettivi RPD, ogni violazione ai dati trattati nell'ambito dell'Accordo, inclusi gli eventuali incidenti di sicurezza rilevati, concordando nel più breve tempo possibile, e comunque entro i termini e modi previsti dalla normativa, i contenuti dell'eventuale notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento; la comunicazione all'interessato in caso di una violazione dei dati personali sarà effettuata dalla parte che avrà materialmente subito il data breach.

3.6. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente accordo avviene in particolare anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, tra cui la Piattaforma creata dalla Regione Veneto ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 24 e 49 della Legge regionale; le Parti sono autorizzate a compiere le attività di seguito indicate:

raccolta;

consultazione;

elaborazione;

cancellazione (logica);

comunicazione a terzi legittimati acquisizione del dato;

lettura dei dati personali;

modifica sostanziale del dato;

conservazione;

eliminazione dei dati.

3.7. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Piattaforma è creata, gestita e mantenuta dalla Regione Veneto.

3.8. Tenuto conto di quanto al paragrafo 3.7 che precede, il Comune esonera espressamente Ater da ogni responsabilità connessa alla sottrazione, diffusione, perdita dei dati personali oggetto del presente Accordo che siano conseguenza di un data breach che interessi la Piattaforma e i sistemi informatici della Regione Veneto.

3.9. Le Parti non possono utilizzare i dati trattati nell'ambito del presente Accordo per scopi di carattere commerciale e comunque per finalità non legate al trattamento in questione.

3.10. Ater si impegna a fornire, limitatamente agli alloggi di cui le venga affidata l'erogazione del Servizio secondo le modalità esplicitate alla lettera d) di cui alle premesse, idonea informativa circa il trattamento dei dati personali degli Interessati, mediante pubblicazione della medesima sul proprio sito Internet istituzionale.

#### **Art. 4 – Obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali**

4.1. Le Parti sono tenute a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati personali trattati nell'ambito della attività di cui al presente Accordo, verificando regolarmente il rispetto di tali misure per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali trattati in caso di incidente fisico o tecnico ed eseguire un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

4.2. Le Parti convengono che l'individuazione, l'adozione e l'implementazione delle misure di sicurezza sulla Piattaforma compete alla Regione. Ciascuna Parte è invece responsabile dell'individuazione dei soggetti da abilitare/disabilitare al sistema e dell'assegnazione del relativo ruolo.

4.3. Ciascuna Parte predispone modalità organizzative e procedure operative nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettera c), del Regolamento e della tutela della riservatezza dei dati personali.

4.4. In particolare, le Parti si impegnano:

- a rispettare il principio di necessità riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite possono

essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che consentano di identificare l'interessato solo se necessario;

rispettare i principi di "privacy by design" e "privacy by default" evitando di fare copie, estrazioni, duplicazioni, anche parziali per ragioni non attinenti alle finalità del trattamento;

- a documentare le misure di sicurezza adottate e, in caso di richiesta, esibire all'altra Parte ogni documento a supporto;

- a non comunicare a soggetti non autorizzati e a non diffondere dati personali e informazioni di carattere strettamente riservato che riguardano la dotazione tecnologica e/o le modalità organizzative e procedurali di cui venissero a conoscenza nei rapporti con l'altra Parte;

- ad informare, formare ed aggiornare costantemente il proprio personale sugli aspetti connessi alla sicurezza del trattamento dei dati;

- a pubblicare le graduatorie aventi ad oggetto l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con modalità tali da non rendere riconoscibile il nome dell'interessato (ad esempio, mediante l'indicazione del numero di protocollo della domanda, o comunque con qualsiasi altra modalità idonea a non rendere individuabile il soggetto inserito in graduatoria).

4.5 Fermo restando quanto stabilito dagli art. 24 e 49 della Legge regionale circa l'utilizzo della Piattaforma ai fini dell'assegnazione degli alloggi, le Parti si impegnano ad utilizzare, per la trasmissione dei dati oggetto della Convenzione, strumenti idonei a garantire la sicurezza dei trattamenti ex art. 32 del GDPR. I mezzi impiegati per garantire lo scambio di dati potranno cambiare nel tempo in relazione alla disponibilità di particolari tecnologie, all'evoluzione delle stesse, all'adeguatezza dei sistemi di comunicazione rispetto ai flussi di dati. La scelta delle modalità di trasmissione più opportune avverrà previa consultazione dei rispettivi responsabili IT.

4.6. Le parti si obbligano reciprocamente a manlevare e a tenere indenne l'altra parte dalle richieste di risarcimento del danno e/o sanzioni conseguenti al mancato rispetto, da parte, delle stesse, del presente Accordo, delle norme di cui al GDPR, al D.lgs 196/2003 e ad ogni altra normativa applicabile in relazione ai dati personali scambiati tra le Parti in attuazione della Convenzione.

## **Art. 5 – Responsabile del trattamento dei dati**



5.1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare anche disgiuntamente uno o più responsabili del trattamento dei dati (ex art. 28 del Regolamento), scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo opportune verifiche e indagini.

5.2. La Parte che provveda autonomamente alla nomina di un Responsabile ha l'onere di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva la responsabilità per i pregiudizi dei diritti degli Interessati che siano conseguenza della condotta del Responsabile.

5.3. Le Parti si impegnano a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE, salvo che nei confronti di tali Paesi sia stata emessa una decisione di adeguatezza della Commissione ai sensi dell'art. 45 del GDPR, o che il trasferimento avvenga in regime di Privacy Shield.

## **Art. 6 - Diritti degli interessati**

6.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esercizio dei diritti degli Interessati potrà avvenire mediante i seguenti indirizzi di posta elettronica:

Per Ater: [info@aterbl.it](mailto:info@aterbl.it)

Per il Comune: \_\_\_\_\_

6.2. Ciascuna parte si impegna a cooperare con l'altra al fine di garantire l'esercizio dei diritti degli Interessati mediante la trasmissione di ogni documento o informazione utile.

6.3. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Contitolare.

## **Art. 7 - Segretezza e confidenzialità**

7.1. I Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico di cui possono venire a conoscenza in ragione del

rapporto di contitolarietà e si impegnano a comunicare e utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

7.2. Copia del presente Accordo sarà tenuta a disposizione degli Interessati presso le sedi delle Parti.

### **Art. 8 – Foro Competente**

8.1. Per qualsiasi controversia derivante o comunque collegata al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Belluno, con esclusione degli eventuali fori facoltativi previsti dalla legge.

### **Art. 9 - Corrispettivi**

9.1. Le Parti convengono che per il ruolo di Contitolare nel trattamento dei dati nell'ambito del presente Accordo non è prevista remunerazione.

### **Art. 10 – Durata**

10.1. La decorrenza e il termine del presente Accordo sono pari a quelle della Convenzione.

### **Art. 11 - Disposizioni conclusive**

11.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate previa intesa scritta tra le Parti.

11.2. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e con la formale adesione allo stesso esprimono pienamente il loro consenso.

Per l'Ater di Belluno

Il Direttore  
dott. Alberto Pinto

Per il Comune di \_\_\_\_\_